

Accordo contrattuale tra l'Azienda USL Toscana Nord-Ovest e la Fondazione Casa Cardinale Maffi O.N. L.U.S. per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 presso la struttura CdR Santa Caterina

Il giorno_ del mese di dell'anno

TRA

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest codice fiscale/partita IVA 02198590503, nella persona del Direttore Generale dott.ssa MARIA LETIZIA CASANI, domiciliata per la carica presso la sede della suddetta Azienda USLTNO, che interviene ed agisce in nome e per conto della medesima Azienda;

E

la Fondazione Casa Cardinale Maffi - di seguito denominata "Fondazione", codice fiscale/partita IVA 00276530490 sede legale in CECINA (LI) - Loc. San PIETRO IN PALAZZI, via DON PIETRO PARDUCCI n. 1, rappresentata da FRANCO LUIGI FALORNI nato a CASCINA (PI) il 28/02/1951 domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione

PREMESSO CHE

- Il CdR eroga le prestazioni sanitarie di cui al I comma dell'art. 26 della L. 833/1978 per i trattamenti ambulatoriali individuali per patologie complesse e non complesse;
- che con decreto dirigenziale RT n. è stato rinnovato l'accreditamento istituzionale alla Fondazione Casa Cardinale Maffi – Onlus, per i processi ambulatoriale outpatient e riabilitazione nella disciplina di medicina fisica e riabilitazione erogata nel Centro di recupero e riabilitazione funzionale e nell'ambulatorio specialistico "Centro di Riabilitazione Ambulatoriale Santa Caterina" ubicati a Collesalveti in via Don Bosco, n. 1
- Per svolgere i propri compiti il CdR mette a disposizione i locali di cui all'autorizzazione sanitaria n. del ubicati in Collesalveti Via Don Bosco ,1
- le attrezzature tecniche risultanti dall'autorizzazione sanitaria e dalle liste per l'accreditamento istituzionale
- La fondazione Maffi dichiara di essere in regola con le procedure previste dalla normativa sull'accreditamento e dagli atti attuativi della stessa e con le procedure previste sulla autorizzazione sanitaria e produce i documenti che dimostrano il possesso dei requisiti di accreditamento e autorizzazione all'attività ai sensi della L. 51/2009.
- Si impegna ad informare tempestivamente l'Azienda di ogni successiva eventuale modifica in merito all'accreditamento e all'autorizzazione sanitaria e a presentare ogni successivo documento relativo a tali procedure. Il mancato rilascio o la revoca dell'accreditamento e/o dell'autorizzazione sanitaria comporta la risoluzione del contratto.
- la deliberazione aziendale n. ha approvato lo schema della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Oggetto

La presente convenzione regola il rapporto fra l'Azienda USLTNO e la Fondazione per quanto riguarda l'attività di riabilitazione ex art. 26 e le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione (percorso 2) da erogarsi presso la struttura di Collesalveti via Don Bosco n. 1 .

Sono pertanto escluse prestazioni riabilitative residenziali e semiresidenziali e a ciclo diurno

Art.3 - Destinatari delle prestazioni

Nell'ambito della programmazione regionale l'Azienda USL Toscana nordovest si avvale , ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali , della struttura CdR per l'attività riabilitativa rivolta a soggetti affetti da minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali .

Destinatari delle prestazioni sono persone con età > di 18 anni, residenti nel territorio dell'Azienda USL TNO.

L'accesso ai servizi di riabilitazione resi in forma ambulatoriale ex art. 26 L. 833/1978, con le modalità del percorso riabilitativo di cui alla DGRT 732 del 23/6/1997e sm.i. nel rispetto di quanto stabilito con deliberazione GRT n. 595/2005, avviene sulla base di apposito piano di trattamento riabilitativo redatto dal CDR su proposta degli specialisti fisiatristi dell'azienda USL Toscana Nordovest o su validazione sanitaria da parte degli stessi.

In esecuzione della DGRT 161/2015 e s.m.i. l'Usl Toscana nordovest ha inoltre concordato con INAIL l'esecuzione di prestazioni riabilitative di percorso 2 esclusivamente erogabili ai pazienti individuati da INAIL che necessitano di prestazioni riabilitative del percorso 2 inserite nei LEA e abbinate ai LIA prescritte esclusivamente da medici INAIL autorizzati e nel limite di spesa previsto dal presente contratto per tale tipologia di prestazioni e definito al valore lordo di produzione

Il CDR Santa Caterina riconosce che la validazione sanitaria e /o la convalida amministrativa non possono essere intese come autorizzazione a prestazioni oltre il tetto economico stabilito annualmente.

Il CDR si impegna ad utilizzare l'applicativo aziendale REX o altro applicativo successivamente individuato dall'Azienda.

Art.4 - Modalità di erogazione delle prestazioni

La Fondazione si impegna ad erogare le prestazioni in oggetto presso la sede della Struttura stessa (Collesalveti, Via Don Bosco, 1) impiegando personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo. La Fondazione garantisce agli assistiti le prestazioni secondo gli standard previsti dalla normativa di riferimento.

- La Struttura si impegna ad eseguire le attività oggetto del contratto nel rispetto dei corrispondenti volumi economici assegnati sulla base della programmazione comunicata dalla ASL e a programmare l'attività in modo da consentirne la omogenea erogazione nell'intero periodo di riferimento contrattuale, salvo le eventuali chiusure programmate, concordate con la Azienda.3.7-

La Struttura è vincolata al rispetto delle determinazioni emanate a livello nazionale e regionale in ordine all'appropriatezza delle prestazioni

Art. 5 – budget di spesa

5.1 - In esecuzione della richiamata deliberazione Direttore Generale n. _____ del _____ l'Azienda richiede, e la Struttura accetta, nell'ambito delle prestazioni consentite dagli accreditamenti, i seguenti budget di attività :

- per le prestazioni ambulatoriali ex art. 26 il budget annuo max ammonta a € 696.000,00

per le attività di riabilitazione ex art. 26 i tetti di spesa sono da considerarsi al netto delle quote di compartecipazione (ticket sanitario);

L'ASL TNO e la Fondazione concordano che le prestazioni ex art. 26 sono remunerate ai sensi della DGRT 1476/2018;

La Struttura si impegna ad assicurare coerenza fra quanto indicato nei flussi informativi regionali SPR e gli importi fatturati all'Azienda per la riabilitazione percorso 3

Le parti concordano che all'interno del budget annuo sopra definito, € 100.000 sono destinate alla riabilitazione domiciliare . Gli aspetti tecnico professionali saranno oggetto di specifici e separati progetti attuativi.

- per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione percorso 2 il budget annuo max ammonta a € 100.000,00. Il presente budget è individuato al lordo di sconto e ticket/quota di compartecipazione (valore lordo di produzione). Il budget dedicato al percorso 2 non può essere incrementato (se non con espressa e formalizzata autorizzazione della Direzione aziendale) con compensazione rispetto al budget dedicato alle altre tipologie di riabilitazione.

Per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione (percorso 2) si applicano le tariffe di cui al tariffario nomenclatore regionale con l'applicazione di uno sconto del 2%;

La Struttura si impegna ad assicurare coerenza fra quanto indicato nei flussi informativi regionali SPA, e gli importi fatturati all'Azienda per il percorso 2 .

La Fondazione si impegna a non richiedere ad alcun titolo ai pazienti integrazioni alle tariffe stabilite con il presente atto.

La Struttura concorda che non vanterà alcun credito eccedente rispetto ai volumi di riferimento specificati .

Art. 6 - incompatibilità/pantouflage

La Struttura comunicherà via mail alla U.O.C. Privato Accreditato, Trasporti Sanitari e riabilitazione, una volta nell'anno, l'elenco del personale che opera a qualsiasi titolo nella Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare attività sanitarie anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.

La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002 "*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.*", D.Lgs 276 del 10.09.2003 "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.*" e alla applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto. Si impegna, inoltre, ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si

trovi in situazione di incompatibilità rispetto alle leggi n.412/1991 e n. 662/1996 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché ai vigenti Accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende UU.SS.LL. degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedendo i casi di incompatibilità con l'attività nelle strutture accreditate e relative deroghe.

Art. 7 – rapporti con il cittadino e carta dei servizi

7.1 - La Struttura si impegna a garantire la corretta informazione al cittadino sulle procedure di accesso, sulle prestazioni erogabili a totale carico del servizio sanitario.

7.2 - I rapporti di cui sopra devono essere condotti nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e ss.mm.ii.), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e ss.mm.ii.) e della legge sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" - Codice) e della normativa sulla privacy provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

La struttura sottoscrive specifico atto giuridico relativo al trattamento dei dati .

7.3 La struttura è dotata di una carta dei servizi costantemente aggiornata. La carta deve essere esposta nei locali della struttura in luogo accessibile e liberamente consultabile.

Art. 8 – controlli

L'Azienda USL, procederà ad effettuare autonomamente dei controlli sulle prestazioni ambulatoriali effettuate dalle strutture private in convenzione e sulla struttura anche attraverso accessi diretti non programmati.

Art. 9 – modalità trasmissione flussi informativi e fascicolo elettronico

10.1 - I tracciati SPA devono contenere, oltre alle informazioni richieste dalla normativa regionale, i campi di interesse aziendale. La Struttura si impegna all'alimentazione del fascicolo elettronico secondo le indicazioni fornite dall'Azienda.

La struttura si rende disponibile a richiesta dell'Azienda ad inserirsi nel sistema CUP aziendale (o CUP 02 light) , ed ad utilizzare il relativo gestionale ove la generazione dei flussi regionali avviene tramite il sistema informatico dell'Azienda . A richiesta dell'Azienda la Struttura si impegna all'utilizzo di GAUSS per le prestazioni di riabilitazione percorso 2, in quanto generanti flusso SPA.

Art. 10 - Modalità richiesta pagamenti

10.1- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014). la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI), previa acquisizione dell'ordine elettronico su piattaforma NSO

La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dalla ASL su tale materia.

La Struttura si impegna ad inviare i riepiloghi mensili dell'attività svolta su supporto cartaceo.

I riepiloghi, distinti per le specialità contrattate devono contenere i seguenti elementi:

- cognome, nome ed indirizzo dell'utente

- comune di residenza anagrafica dell'utente

- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria

- tipologia di prestazione erogata

- valore lordo di produzione per il percorso 2 , valore netto per le altre prestazioni con l'indicazione del ticket riscosso

I riepiloghi dell'attività sono articolati e redatti, sulla base della Azienda Sanitaria di iscrizione dell'assistito, nel rispetto del seguente ordine:

residenti nell'Azienda Sanitaria contraente;

residenti in altra Azienda della Regione Toscana (suddivise tra ASL centro e ASL Sud est ove previste).

residenti in Aziende Sanitarie di altre regioni (ove previste) .

Le impegnative mediche/piani di trattamento in originale sono raggruppate e trasmesse nello stesso ordine.

10.2 - Premesso che il tetto di spesa del percorso 2 è negoziato al lordo, la fattura dovrà essere emessa al netto .

Si precisa che :

- la struttura può riscuotere il ticket solo relativo alle prestazioni che effettuare. Non può pertanto riscuotere il ticket per prestazioni erogate in altre strutture private accreditate o in strutture pubbliche.

- La struttura che riscuote il ticket dall'utente per la prestazione (solo per prestazioni erogate dalla struttura stessa) emette direttamente una ricevuta a nome della struttura stessa (e dunque non in nome e per conto dell'Azienda USL). Utilizzando PAGO PA in quanto esercente di un pubblico servizio.

- la struttura è tenuta a chiudere la posizione debitoria dell'utente mediante utilizzo del codice IUV generato in sede di prenotazione

- la fattura per la remunerazione delle prestazioni dovrà pertanto essere rimessa alla USL al netto del ticket e dovrà tassativamente riportare:

- il valore lordo delle prestazioni erogate (valore lordo di produzione)

- lo sconto praticato in diminuzione

- il ticket eventualmente riscosso dall'utente in diminuzione

- IL NETTO A PAGARE

10.3- La Struttura si impegna ad inviare i riepiloghi mensili dell'attività svolta in regime di ambulatoriale con modalità informatica, tramite posta elettronica. I file inoltrati devono essere protetti con modalità idonee ad impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse. A tal fine il file è zippato e dotato di password per l'apertura (massimo 8 caratteri con almeno 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale), resa nota all'Azienda tramite canali diversi da quelli utilizzati per l'invio.

Art. 11 – Modalità di pagamento

L'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 100% dell'importo fatturato mensilmente.

Per le prestazioni del percorso 2 la ASL provvederà a quantificare il suddetto saldo sulla base dell'attività del ritorno regionale risultante sul flusso SPA (ovvero a congruare successivamente sulla base del medesimo).

Per le altre prestazioni ex art. 26 la ASL provvederà a quantificare il suddetto saldo sulla base dell'attività del ritorno regionale risultante sul flusso SPR (ovvero a congruare successivamente sulla base del medesimo).

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

Art. 12 – Tracciabilità flussi finanziari e verifica adempimenti contributivi e verifica antimafia

12.1 - La Struttura assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*; deve, quindi, utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo.

12.2 - L'Azienda contraente, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

12.3 - La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

12.4 - In ossequio alla normativa vigente l'Azienda provvede alle verifiche ex Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”*.

Art. 13 – Obblighi della struttura

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Strutturasi impegna ad adeguare la Struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

La struttura in quanto concessionario di un pubblico servizio utilizza PAGO PA

Art. 14 – Inadempimenti contrattuali

14.1 - Nel caso di riscontrate inadempienze, ritenute dall'Azienda di gravità non tale da condurre, se singolarmente considerate, alla risoluzione contrattuale, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto, tramite PEC, le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all'AUSL e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

14.2 - L'Azienda si riserva di rivalersi sulla struttura inadempiente in caso di penalizzazione economica derivata dal mancato invio o dall'invio scorretto dei flussi informatici, salvo ogni diritto per l'ipotesi che l'inadempimento non assuma carattere di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto.

14.3 - L'Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere immediatamente il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi della struttura. Di fronte a tali violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza al suddetto obbligo, l'Azienda valuterà la gravità del persistente inadempimento e procederà a sospendere ulteriormente il contratto per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto s'intenderà automaticamente risolto, ovvero ad agire ai sensi dell'art. 16 comma 2 che segue.

14.4- L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 14 del presente contratto. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura, ove l'Azienda non reputi la mancanza di gravità tale da legittimare la risoluzione immediata del contratto, un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere il contratto per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto s'intenderà automaticamente risolto.

Art. 15 – Risoluzione del contratto

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto :

- qualora la Struttura non risulti più in regola con le procedure o con i requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e in caso di decadenza degli stessi;
- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- l'accertato utilizzo di personale incompatibile per la produzione delle attività convenzionate, in violazione delle norme previste in materia dalla legislazione vigente e richiamate dal presente Accordo;
- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
- in caso di grave e reiterata mancanza nell'ottemperanza al debito informativo;
- l'accertato mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- l'accertata violazione da parte della Struttura, delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali;
- la mancata messa a disposizione dell'Azienda della polizza nel corso del rapporto contrattuale o la mancata stipula della stessa alle condizioni indicate dal presente Accordo ovvero il venir meno della polizza stessa per tutta la durata del rapporto.

Eventuali inadempienze al presente Accordo contrattuale devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto a mezzo PEC e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla contestazione, qualora la Parte inadempiente non abbia provveduto a sanare l'inadempienza, l'altra Parte ha facoltà di risolvere il rapporto.

Art. 16 – RECESSO

1. Allo scadere del primo anno di vigenza della convenzione, le Parti hanno facoltà di recedere dalla stessa ex art. 1373 c.c. con preavviso di tre mesi da comunicare per mezzo posta elettronica certificata.

2. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso,

Art. 17 - Arbitrato

Le Parti convengono di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'Interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo in questo modo, qualsiasi controversia ed esecuzione sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e succ. del Codice Civile.

Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da presidente, dai primi due, oppure in caso di disaccordo fra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei due contraenti, dal presidente del Tribunale di Pisa. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti e inappellabili. 1. Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241

Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

Art. 18 – Controversie e foro competente

18.1 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.

18.2 A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'Azienda Toscana Usl Nord Ovest svolge la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento U.E. n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016.

Le parti, presa visione dell'allegato "Atto Giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679....." al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, ne accettano espressamente le clausole, consapevoli che con l'apposizione delle rispettive sottoscrizioni in calce, l'Azienda, in qualità di Titolare attribuisce alla ditta/fornitore/associazione ect.. la qualità di Responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L'atto giuridico di cui all'allegato vale

anche come "istruzione documentata" di cui all'art. 28, paragrafo 3, punto a), del Regolamento U.E. n. 679/2016.

E' fatta esplicita richiesta all'accreditato di conservare i dati presso locali di sua proprietà, o in locazione a lui intestata, e, nell'ambito del servizio offerto, di prendere in carico la CUSTODIA DEL DATO a termini di legge.

L'accreditato dovrà SPECIFICARE la modalità di trattamento dei dati e indicare la figura del "Responsabile del procedimento" interno all'outsourcer

Art. 20 – Copertura assicurative e responsabilità

18.1 Nell'effettuazione del servizio, la Struttura è tenuta a tenere sollevata l'Azienda da eventuali responsabilità presenti e future che alla stessa facciano capo in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, persone, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso e per causa di interventi oggetto del presente contratto. A tal fine la struttura stipula, e mantiene per tutta la durata del presente Accordo contrattuale, apposita polizza RCT con primaria assicurazione che preveda massimali adeguati per tali sinistri

18.2 La Struttura è tenuta all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e non.

18.3 La Struttura assicura il rispetto dei minimi salariali o di quanto previsto negli eventuali contratti collettivi e di categoria o dal proprio eventuale regolamento interno e da quanto previsto da norme statali e regionali applicabili.

18.4 La Struttura è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 21 – Decorrenza e validità

21.1 La presente convenzione decorrerà dal 1 luglio 2022 ed ha validità di tre anni da tale data (termine 30 giugno 2025) e potrà essere rinnovata alle medesime condizioni con comunicazione scritta tra le parti a mezzo posta elettronica certificata (PEC), per un ulteriore anno.

Le Parti si riservano la facoltà di rivedere in qualsiasi momento gli accordi contenuti nella presente convenzione ove sopraggiungano nuove e diverse disposizioni di legge o regolamentari che possano incidere sull'assetto degli accordi sottoscritti.

Le parti concordano che nelle more della sottoscrizione del presente contratto sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti secondo quanto previsto nel presente contratto

21.2. Decorso il termine finale senza che sia intervenuto formale rinnovo del rapporto, il contratto si intende cessato, con conseguente impossibilità di proseguire nell'erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione.

21.3 Le eventuali modifiche al contratto possono essere disposte dalle parti mediante accordi integrativi, da approvare con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda.

21.4 - I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica per variazioni che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di leggi, regolamenti, disposizioni nazionali e/o regionali.

Art. 22 – Bollo e registrazione

22.1 Le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte IIdella Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni, a cura e spese della Parte richiedente.

Il presente atto, redatto in doppia copia, è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 d.lg. 117/2017.

22.2 Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica

Art. 23 – Trasparenza e integrità

23.1 La struttura dichiara di aver preso visione del codice etico dell'Azienda approvato con determinazione n..... del e di accettarne il contenuto per quanto applicabile e condividerne i principi.

23.2 La struttura è consapevole, accetta ed autorizza l'Azienda alla pubblicazione integrale del presente Accordo contrattuale e di tutti gli allegati sul portale della trasparenza dell'Azienda nonché alla pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa. Si impegna altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza per la parte di competenza.

Art . 24 – trattamento dati

Le Parti si impegnano ad osservare le norme sulla protezione dei dati personali di cui al regolamento UE 2016/679 e dal Dlgs 10 agosto 2018, n.101.

LA Fondazione autorizza la USL Toscana nord oVest al trattamento dei dati forniti e alla trasmissione dei medesimi a Regione Toscana ed ad eventuali terzi e comunque per ogni finalità connessa e/o relativa al presente contratto e alla gestione del medesimo nonché dei relativi pagamenti

Letto, approvato e sottoscritto

PER L' Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Letizia Casani

PER la Fondazione Casa Cardinale Maffi

Il legale rappresentante

Dott. Franco Luigi Falorni

Pisa , li _____

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIA BARTOLOZZI

DATA FIRMA: 29/06/2022 12:29:40

IMPRONTA: 37666431376634646366373264623133643838656662356661366231623262383133613630326265